

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2019, n. 051/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

- OMISSIS -

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Sommario

ART. 1 FINALITÀ

ART. 2 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 3 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 4 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 5 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 6 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 7 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 8 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 9 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 10 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 11 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 12 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 TER DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 13 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 14 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 3 bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: <<, ad eccezione delle imprese operanti nei medesimi settori non localizzate nei centri urbani, come definiti all'articolo 44, comma 3;>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), le parole: <<50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<40 per cento>>;
- b) alla lettera c), le parole: <<65 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<50 per cento>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 il numero 4 è sostituito dal seguente:
<<4) limitatamente alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 42, comma 5 bis della legge regionale 12/2002 il possesso dei requisiti ivi richiesti;>>;
- b) al comma 4, le parole: <<e dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)>> sono sostituite dalle seguenti: <<. Il responsabile del procedimento pubblica l'informativa sul trattamento dei dati personali sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato e sul sito internet del CATA.>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012, le parole: <<L'impresa rilascia>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'impresa, il CATA o la società di servizi per gli incentivi di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera b), rilasciano>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: <<, secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di artigianato, disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA.>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012, le parole: <<annullata in originale e>> sono soppresse.

Art. 8 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

<<c ter) rispettare l'obbligo di pubblicare l'importo del contributo liquidato nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Detto obbligo, ai sensi del successivo comma 127 non sussiste laddove il contributo liquidato sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato;>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<e bis) non sia rispettato l'obbligo previsto alla lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 21;>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4. bis. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera a) del comma 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:

<<a) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti edilizi di cui al presente articolo.>>.

Art. 11 modifiche all'articolo 29 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 29 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: <<installazione di macchinari,>> sono aggiunte le seguenti:<<macchine operatrici prive di targa>>;

b) alla lettera b), le parole: <<funzionali all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di importo pari o superiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA.>>.

Art. 12 modifiche all'articolo 29 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

<< c bis) smartphone, tablet e laptop;>>.

Art. 13 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: <<acquisto di macchinari>> sono inserite le seguenti:<<macchine operatrici prive di targa>>;

b) alla lettera f) del comma 1, le parole:<<nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera e);>>.

Art. 14 modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012, le parole: <<nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera a);>>.

Art. 15 entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.